



Comune di CASCIANA TERME

Provincia di PISA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 DEL 26.03.2009
OGGETTO: ICI 2009 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno DUEMILANOVE e questo giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore VENTUNO e minuti trenta nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 19.03.2009, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Prof. Francesco Biasci Sindaco, partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97 c.IV lettera a) D.Lgs 18.08.2000 n.267) il Segretario Comunale Dr.ssa Rita Ciardelli.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 12, oltre il sindaco e assenti, sebbene invitati, n. 4. come segue:

	P	A		P	A
ROMITI CINZIA	X		BARBIERI RENZO	X	
FINOZZI FEDERICO		X	LEHMANN ELISABETH	X	
ANDOLFI SONIA	X		ORLANDINI CINZIA	X	
CHITI RENATA	X		NICCOLAI MARIO	X	
ROCCHI FRANCO	X		MORI DANIELE		X
GOZZOLI ROBERTO	X		FRACASSI LUCA	X	
ROCCHI NEDO	X		MARCONI FRANCO		X
CAMMILLI RICCARDO		X	MARTOLINI FABRIZIO	X	

Dopo l'appello vengono giustificati i Consiglieri: Finozzi

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i signori: Niccolai - Martolini - Lehmann

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 504/92 "Riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell'art. 4 della Legge n. 421/92" e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

RICHIAMATO l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il comma 156 dell'articolo Unico della legge L.298/2006 (finanziaria 2007) che recita "All'art.6 comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la parola <<comune>> è sostituita dalle seguenti : <<consiglio comunale>>";

Visto l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO inoltre quanto disposto dall'art. 8, commi n. 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 662/96, in base al quale l'Ente può deliberare una riduzione dell'imposta per le abitazioni principali da un minimo di Euro 103,29= ad un massimo di Euro 258,23=, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale;

VISTA la necessità di determinare le aliquote ICI da applicare per l'anno 2009, nonchè di stabilire l'entità della detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 504/92, così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 662/96 ed integrato dall'art. 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/97;

VISTO l'art.1 del D.L. 93/2008 convertito dalla legge 126/2008, con il quale a decorrere dall'anno d'imposta 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quella ad essa assimilata dal Comune con l'apposito Regolamento;

CONSIDERATO che in ragione del blocco degli aumenti dei tributi locali introdotto dall'articolo 77 bis, comma 30 del Dl 112/2008, convertito dalla legge 133/2008;

VISTA la modalità applicativa dell'esclusione dall'ICI delle abitazioni principali introdotta dal DL 93/2008 in relazione alla quale i Comuni sono chiamati a predisporre annualmente una certificazione di aggiornamento del minor gettito dell'imposta;

RICHIAMATA la delibera di GM n. 27/2009 con la quale si propone al Consiglio Comunale l'adozione delle aliquote e delle detrazioni ICI per l'anno 2009 come meglio specificate nei prospetti allegati rispettivamente lettera "A" e lettera "B" del presente deliberato;

RICHIAMATO il Decreto 23/12/2009 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito al 31 marzo 2009 il termine per l'approvazione del Bilancio;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000.

PRESO ATTO della relazione dell'Assessore competente

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti	13
Consiglieri votanti	10
Consiglieri astenuti	03 (Martolni – Fracassi- Niccolai)

Favorevoli	10
Contrari	0

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di adottare per l'anno 2009 le aliquote e le detrazioni ICI come risulta dai prospetti allegati rispettivamente lettera "A" e lettera "B" del presente deliberato.
3. di trasmettere, in virtù di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, copia conforme del presente atto alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che procederà anche alla relativa pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

dopo ciò

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione

Consiglieri presenti	13
Consiglieri votanti	10
Consiglieri astenuti	03 (Martolni – Fracassi- Niccolai)

Favorevoli	10
Contrari	0

DELIBERA

di dichiarare il presente deliberato, con separata ed unanime votazione , immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

ALLEGATO "A"

ALIQUOTE e DETRAZIONE ICI ANNO 2009

- Unità Immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:	5,4 per mille
- D2 Alberghi e pensioni	6,45 per mille
- Ordinaria	7,00 per mille

Confermare per l'anno 2009 in **Euro 124,00=** la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e in **ulteriori Euro 30,00 e/o Euro 50,00** la maggiorazione della detrazione d'imposta annua per abitazione principale da applicare nei casi di cui all'allegato al presente deliberato sotto la lettera "B".

ALLEGATO "B"

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE e/o DELLA ULTERIORE DETRAZIONE

1. **la maggiore detrazione annua di Euro 30,00** è riservata ai seguenti soggetti:

- a) di età superiore a 65 anni con reddito familiare imponibile annuo lordo medio fino a Euro 7.583,00 (ovvero: reddito complessivo familiare diviso numero dei componenti il nucleo familiare, uguale o inferiore a 7.583,00). Tale limite è elevato a 9.094,00 nel caso di nuclei familiari di un unico componente;
- b) indipendentemente dall'età nel caso di famiglie MONOREDDITO purchè lo stesso sia di lavoro dipendente o assimilato, sempre nel rispetto del limite di reddito imponibile annuo medio non superiore a Euro 7.583,00 (ovvero un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato diviso numero componenti il nucleo familiare, uguale o inferiore a 7.583,00).

dando atto che i limiti di reddito di €7.583,00 e €9.094,00 sono stati determinati prendendo a base i limiti stabiliti per l'anno 2008, pari a €7.434,00 e €8.9160,00, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi ISTAT Dicembre 2007/Dicembre 2008, pari al 2% ed i risultati sono stati arrotondati all'unità di Euro;

I soggetti sopra indicati possono accedere alle detrazioni solo se possiedono esclusivamente le sottoelencate categorie di redditi:

- a) redditi di pensione, da lavoro dipendente ed assimilati;
- b) redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati condotti direttamente.

Per la quantificazione dei limiti sopra indicati di Euro 7.583,00 o di Euro 9.094,00 non concorrono i redditi fondiari di cui al punto 2))b).

Gli interessati, al fine di ottenere la presente agevolazione, dovranno produrre a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi del Comune, una autocertificazione, con allegato fotocopia di un documento di identità, relativa alla quantificazione dei redditi entro il 16 Dicembre 2009, termine per il versamento della rata a saldo I.C.I. dovuta.

2. **l'ulteriore detrazione annua di Euro 50,00** è riservata ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della L.104/1992, o con invalidità al 100% (o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L.18/1980) e che lo stesso non percepisca altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo INPS o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità.

Gli interessati, al fine di ottenere la presente agevolazione, dovranno produrre a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi del Comune, una autocertificazione con allegato fotocopia di un documento di identità, entro il 16 Dicembre 2009, termine per il versamento della rata a saldo I.C.I. dovuta.

L'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.71,COMMA 1. DPR 445/2000 SI RISERVA DI EFFETTUARE DEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI